

L'efficacia probatoria della relazione di revisione nel giudizio tributario

Alla luce della sentenza della Cassazione 1885/2023



di Paolo Brescia – Tesoriere Inrl

Un'interessante Sentenza della Suprema Corte di cassazione ha posto il problema della valenza probatoria della relazione di revisione ai fini della deducibilità di alcuni costi.

L'importanza di tale Sentenza consiste nel fatto, che vengono enunciati alcuni principi importanti, che possono essere utilizzati dall'imprenditore ai fini dell'onere della prova, qualora lo stesso sia in contenzioso con l'amministrazione finanziaria, cui la materia del contendere sia la deducibilità di alcuni costi.

La Sentenza in commento tratta dell'accantonamento per oscillazione dei cambi durante l'esercizio di riferimento, da cui scaturisce l'enunciazione della Cassazione, la quale dispone che, quando si tratta di accertare fatti che non possono essere dimostrati analiticamente, la relazione della società di revisione, costituisce prova rilevante, alla luce del profilo di controllo pubblicistico della stessa e della responsabilità civile e penale del revisore.

La definizione della relazione di revisione è enunciata dall'art 14 comma due lettera c del Dlgs 39/2010 che dispone che la stessa deve includere *un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.*

Precedentemente alla pronuncia di cui sopra, vi sono stati altri interventi della Suprema Corte di cassazione, alcuni contrastanti tra loro ma sempre utili per la disanima del problema.

Una prima pronuncia del 2007, ed in particolare la Sentenza del Palazzaccio dell'8 giugno 2007 N° 13491, sottolinea la rilevanza solo civilistica della relazione di revisione, escludendo ogni valenza probatoria tributaria.

Un'altra Sentenza, questa volta in contrasto con la precedente, ed in particolare Cassazione 14.03.2008 n° 6939 con oggetto la deducibilità di alcuni servizi infragruppo, ha sottolineato che la relazione di revisione ha rilevanza specifica ai fini dell'onere della prova a favore dell'imprenditore, e che la stessa relazione ha valenza unitaria con gli altri dati di bilancio.

Successivamente sempre La Suprema Corte con Sentenza n° 5926 del 12 marzo 2009, rafforza ancor più la valenza probatoria delle relazione di revisione, statuendo un principio molto importante, in cui si dispone che *quando la relazione di revisione venga messa a disposizione dell'ufficio tributario e del giudice tributario, tali autorità ne devono tener conto, non come presunzione per la veridicità delle scritture contabili, ma come documento incorporante sul quale sia l'ufficio che il Giudice tributario si devono pronunciare, e che tale forza dimostrativa può essere neutralizzata, solo con prova contraria a carico dell'ufficio.* Come si può ben vedere, a parte la prima sentenza citata, che esclude tassativamente la rilevanza tributaria della relazione di revisione, le altre due sentenze anche in maniera diversa attribuiscono una certa rilevanza probatoria alle relazioni di revisione, anche al fine dell'inversione dell'onere della prova.

Tali sentenze sono state confermate dalla Sentenza n°6532 del 18.03.2009, di poco successiva all'ultima citata, arrivando ad inquadrare la relazione di revisione nella categoria delle prove decisive, che possono essere contrastate solo da prove di eguale portata.

Tutte le ultime sentenze citate hanno assunto un orientamento, poi confermato dalla sentenza oggetto del presente elaborato.

Tale pronuncia, inoltre dispone che, la relazione di revisio-



Formazione INRL 2024



Formazione Gratuita

Rinnovo convenzione con



**20 ore formazione
accreditata MEF e 10 ore
formazione Enti Locali
a costo 0 per gli associati
INRL**



Alta Formazione

**28 ore formazione
accreditata MEF in
modalità Webinar su
Google Meet il venerdì
mattina a settimane
alternate, dalle 9.00
alle 13.00.
Il Calendario sarà reso
noto nei prossimi giorni.
Costo 150€ + IVA**

segreteria@revisori.it
www.revisori.it

ne può essere solo disattesa mediante la produzione di documenti che dimostrino l'errore o l'inadempimento del revisore.

Alla luce di tutto questo, una considerazione particolare va fatta alle recenti modifiche sulla legislazione del Processo tributario ai sensi della legge 130 del 31 agosto 2022, che introducendo il comma 5 bis all'art 7 del Dlgs 31 dicembre 1992 n° 546 dispone che "L'amministrazione *finanziaria* prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostan-

ziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

Come si può ben vedere con l'introduzione di tale normativa vi è un sostanziale inversione dell'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria.

Tale inciso, in armonia con quanto stabilito dalle recenti pronunce della Corte di cassazione, può rendere eventualmente opportuno, in caso di contenzioso tributario instaurato da una società obbligata alla revisione legale, allegare come mezzo di prova la relazione di revisione, che può essere contrastata dall'ufficio impositore solo mediante prova contraria e di ugual valore.

